

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLXXXIII**

n. **1**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454, SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI VOLTI AL RIEQUILIBRIO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO TRA STRADA, FERROVIA E CABOTAGGIO MARITTIMO, SULLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI CONSEGUITI SUL MERCATO DEL TRASPORTO E SULLA RISPOSTA DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

(Anni 1998, 1999, 2000)

(Articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454)

Presentata dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

Trasmessa alla Presidenza il 17 maggio 2001

L'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, prevede che questo Ministero riferisca annualmente al Parlamento, sulla base di un rapporto del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, sullo stato di attuazione della stessa legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

Le finalità, previste dalla sopra citata legge 454/97, sono state perseguite dal momento della sua attuazione, con i risultati che di seguito si illustrano.

Anno 1998:

- In data 25 marzo 1998 è stata avviata dalla Commissione U.E. una procedura, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato di Roma, in merito alla compatibilità degli aiuti all'autotrasporto previsti dalla legge 454/97 (Aiuti di Stato C 21/98).
- In data 21 maggio 1998 è stato istituito, con decreto interministeriale (Ministro dei trasporti e della navigazione, Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,

Ministro dell'ambiente), il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, ex articolo 8 legge 454/97, preposto alla delibera per l'ammissione degli istanti ai benefici previsti.

- In data 10 giugno 1998 è stato emanato il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 3 (commi 1 - 5) della legge 454/97 (esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari).

Nei termini di legge previsti da tale decreto (15/6/98 - 15/7/98) sono state inviate dall'utenza istanze per un totale di n. 4.130.

- In data 14 ottobre 1998 sono stati emanati i DD. MM. di attuazione degli articoli 2 (incentivi per investimenti innovativi e formazione professionale) e 5 (incentivi e agevolazioni per il trasporto combinato) della legge 454/97.
- In data 18 dicembre 1998 è stata stipulata una convenzione fra questo Ministero e gli Istituti di Credito ex articolo 10 della legge 454/97 (Artigiancassa S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A.), con la quale sono stati definiti modalità e criteri per l'assegnazione ai suddetti Istituti delle risorse finanziarie (articolo 10 della legge 454/97), quali contributi pari alle rate di ammortamento per capitale ed interessi a fronte di mutui od altre operazioni finanziarie da essi attivate per l'attuazione della legge.

Anno 1999

La procedura avviata il 25 marzo 1998 dalla Commissione U.E. ha trovato definizione nella decisione 1999/590/CE del 4 maggio 1999 di compatibilità con il Mercato Comune del regime di aiuti proposto.

In particolare sono state approvate le misure relative agli articoli 2, 3 (commi 1 - 5) e 5 della legge 454/97, mentre la notifica delle misure previste all'articolo 4 (aggregazione di imprese di autotrasporto merci) è stata ritirata dalle autorità italiane prima della definizione della procedura stessa.

In seguito alla sopra citata decisione della Commissione si è potuto dare corso alle procedure per l'ammissione al contributo per l'esodo (articolo 3) delle imprese richiedenti sulla base delle istruttorie, effettuate dagli Istituti di Credito ad esse preposte ex articolo 10, nonché dei pareri resi ex articoli 3, comma 4, e 6, comma 2, dai Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori.

I risultati delle istruttorie sono stati trasmessi dai suddetti Istituti al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità in data 27 settembre 1999 e, conseguentemente, si è proceduto ad ammettere al contributo n. 2.125 imprese per un totale di 208.430 milioni di lire, con delibere effettuate tra il 28 settembre e il 2 dicembre 1999.

Per quanto concerne l'attuazione degli articoli 2 e 5, a seguito della decisione della Commissione sono stati emanati i DD.DD. n.64 e n.65 del 7 luglio 1999 che recepiscono le osservazioni formulate.

E' stata inoltre predisposta, in data 25 novembre 1999, una circolare esplicativa dei decreti suddetti, al fine di apportare chiarimenti interpretativi per l'utenza.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (aggregazione di imprese di autotrasporto merci) è stato notificato il 5 luglio 1999 alla Commissione U.E. uno schema di decreto di attuazione.

La Commissione U.E. ha pertanto avviato una procedura in merito alla compatibilità di tale misura con il Mercato Comune (Aiuto di Stato n. 389/99).

In data 20 dicembre 1999 è stato emanato il decreto - legge n. 484, recante modifiche alla legge 454/97, che ha recepito le indicazioni della Commissione U.E.

Anno 2000

In data 19 gennaio 2000 è stata definita la procedura n. 389/99 avviata dalla Commissione U.E., con decisione di compatibilità con il Mercato Comune delle misure previste all'articolo 4 della legge 454/97.

In data 18 febbraio 2000 il D.L. 484/99 è stato convertito in legge (L. 27/2000).

Tale provvedimento ha apportato, in particolare, modifiche all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 10 della legge 454/97.

E' stato successivamente emanato il D.D. 7 maggio 2000, di attuazione dell'articolo 4 della legge 454/97 così come modificata dalla legge 27/2000, nonché un successivo D.D. 21 luglio 2000 contenente parziali modifiche.

Sono state apportate le modifiche, conseguenti all'emanazione della legge 27/2000, ai DD.DD. 64 e 65, di attuazione degli articoli 2 e 5 della legge 454/97, con il D.D. 8 maggio 2000.

In seguito alla risposta, fornita in data 30 giugno 2000 dalla Commissione U.E. in merito ai chiarimenti richiesti circa la misura del ricambio veicoli (articolo 2), sono state portate ulteriori modifiche al D.D. 8 maggio 2000 con il D.D. 21 luglio 2000.

Nel corso del 2000, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità (articolo 8) ha proceduto a deliberare l'ammissione al contributo ex articolo 3 (esodo) per n. 385 imprese richiedenti ed un totale di 36.460 milioni di lire.

Globalmente (per gli anni 1999 e 2000) le imprese ammesse sono dunque 2.510, per un totale di 244.890 milioni di lire.

L'importo totale erogato al 5 dicembre 2000 dagli Istituti di Credito ex articolo 10 è pari a 197.770 milioni di lire per un totale di 2.002 imprese.

Allo stato attuale i fondi stanziati per questa misura possono considerarsi esauriti.

Tuttavia, rimangono insoddisfatte circa 1.620 istanze (tutte presentate da titolari di imprese individuali nati dopo il 31 marzo 1941) sul totale di circa 4.130 presentate.

Inoltre, in seguito alle modifiche introdotte dal D.D. 21 luglio 2000, l'utenza non ha mostrato il previsto interesse per la misura del ricambio veicoli (articolo 2 della legge 454/97).

Si è proceduto pertanto a proporre uno spostamento di parte dei fondi (150 mld) originariamente destinati alla misura suddetta, per soddisfare le istanze per l'esodo residue.

A tal fine è stato predisposto, ex articolo 10, comma 4-*bis*, della legge 454/97 così come modificata dalla legge 27/2000, un decreto interministeriale (Ministro dei trasporti e della navigazione e Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

Le domande, presentate al 31 dicembre 2000, sono le seguenti:

- per l'articolo 2: n. 259;
- per l'articolo 5: n. 49;
- per l'articolo 4: n. 1.

Non sono state effettuate delibere per l'ammissione delle imprese richiedenti i benefici, essendo il Comitato tuttora in attesa dei risultati delle istruttorie da parte del soggetto-gestore (individuato con apposita procedura di gara in base a quanto stabilito dal D.L. 484/99, articolo 1, comma 4, così come modificato dalla legge 27/2000), nonché della formulazione dei programmi per la formazione professionale da parte del Comitato Centrale per l'Albo autotrasportatori.